



Via Palermito, 81 - 00185 Roma

Tel. 06.49.499.537/538 - Fax 06.49.499.751

Prot. N. *NMU. 2010.1112*
22 LUG, 2010

[CITARE IN LA RISPONDA]

CIRCOLARE N. 29

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Via XX Settembre, 20

00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 –
integrazioni alla circolare AGEA n. 13 del 22 aprile 2010 – Campagna 2010**

Per la campagna 2010 si applicano il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, e il DM 9 dicembre 2009.

La presente circolare riporta alcune integrazioni alla circolare AGEA n. 13 del 22 aprile, con particolare riferimento al sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09.

2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

2.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che hanno ottenuto la certificazione di prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato.

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio dell'anno che precede quello di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La prima campagna di produzione ammissibile al sostegno è la campagna 2009-2010.

L'agricoltore è tenuto a comprovare che il quantitativo di olio di oliva per il quale ha richiesto l'aiuto sia certificato.

A questo fine, è necessario che questi presenti entro il 30 novembre 2010 una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione in capo all'azienda richiedente l'aiuto, dalla quale siano rilevabili:

- l'Ente competente alla certificazione;
- il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- la campagna di produzione cui il quantitativo certificato fa riferimento.

Qualora l'agricoltore abbia conferito mandato ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso l'attestazione sopra descritta e il CAA dovrà inserire nel SIAN le informazioni in essa riportate.

Qualora l'agricoltore non aderisca ad un CAA, dovrà far pervenire all'OP AGEA l'attestazione richiesta.

2.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

Le analisi richieste dal DM 29 luglio 2009 dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. CE 853/2004 e indicate, in particolare, nell'ALLEGATO II del Reg. (CE) N. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, dispone nella SEZIONE IX: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TRASFORMATI/CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA/III. CRITERI PER IL LATTE CRUDO, al punto 3. a) i).

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal DM 29 luglio 2009, eseguite in tutti i mesi per i quali risulta una produzione di latte crudo.

La media deve essere espressa come media geometrica¹ delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica² per le proteine, nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificata per le vendite dirette con una sola analisi.

Per i produttori ubicati in montagna (art. 2 DM 31 luglio 2003) o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, è ammessa una sola analisi al mese.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

In presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee, **le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.**

¹ E' la radice ennesima del prodotto di n termini

² si ottiene sommando i dati e dividendo la somma ottenuta per il numero di osservazioni

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate **separatamente** per ciascuna azienda.

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne ai primi acquirenti riconosciuti, i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti.

I produttori, che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette, dovranno provvedere a trasmettere all'OP AGEA le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda, utilizzando il modello riportato nell'Allegato I alla presente circolare.

I risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda detentrici di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, le informazioni di cui al paragrafo precedente, sono immessi nel SIAN ad opera del CAA che ha trasmesso la domanda unica.


I produttori che hanno presentato direttamente la domanda all'OP AGEA, non avendo conferito mandato ad alcun CAA, compilano il modello allegato corredato della documentazione attestante le analisi effettuate e presentano tale documentazione direttamente all'OP AGEA ufficio Domanda Unica (via Palestro, 81 Roma).

Le informazioni di cui al presente capitolo devono essere presentate mediante le procedure sopra descritte all'OP AGEA, entro il 31 gennaio 2011

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

ALBERTO MIGLIORINI



INDICE

1	PREMESSA	2
2	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli	2
2.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.....	2
2.2	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte.....	3
3	ALLEGATI	5

Ob. 2/6

ll